



## **DELIBERA N. 73**

### **XXX PORCINO / SKY ITALIA XXX (SKY WIFI) (GU14/267623/2020)**

#### **Corecom Calabria**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di XXX PORCINO del 15/04/2020 acquisita con protocollo n. 0165365 del 15/04/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante ha rappresentato: *“Il 27 dicembre 2019, ho effettuato, tramite il form dedicato, la disdetta dell'abbonamento DAZN, così come previsto dalle condizioni contrattuali e per come comprovato dalla email di conferma pervenuta al mio indirizzo. Stante la corretta procedura seguita, per la cessazione del servizio, sono stati emessi documenti contabili successivi alla data di disdetta ed alla data di scadenza naturale della promozione. A seguito di diffida inoltrata l'operatore, riconoscendo l'errore, ha provveduto ad emettere la nota di credito dell'importo contestato, che sarà restituito sotto forma di sconti sulle fatture di prossima emissione. L'operatore non ha però dato riscontro alle doglianze relative ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che hanno generato, dal mese di settembre 2019, un conseguente aumento del canone mensile, senza alcuna giustificazione o comunicazione ...”*. Per il che, ha chiesto lo storno degli importi non dovuti e riconoscimento indennizzo, per un totale di euro 200,00.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato esperito il 15 aprile 2020.

### **2. La posizione dell'operatore**

La società resistente non ha prodotto memoria, né documentazione nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento di procedura.

### **3. Motivazione della decisione**

E' necessario rilevare, in via preliminare, che per la mancata partecipazione al procedimento dell'operatore Sky, l'intera vicenda può essere esaminata esclusivamente in base a quanto rappresentato e allegato dall'istante.

L'istante ha narrato che il 27 dicembre 2019 ha richiesto la disdetta dell'abbonamento DAZN. In riscontro alla sua richiesta l'operatore *“... ha provveduto ad emettere la nota*



*di credito dell'importo contestato, che sarà restituito sotto forma di sconti sulle fatture di prossima emissione", senza però pronunciarsi, in ordine alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Per questo, ha chiesto il rispetto delle condizioni contrattuali nei termini pattuiti. Poiché, l'istante non ha allegato il contratto, né le fatture né altri documenti probatori da cui potere riscontrare il rispetto delle condizioni contrattuali, e valutare l'eventuale irregolarità delle fatturazioni, la richiesta non può essere accolta. Sul punto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. II, 20 gennaio 2010, n. 936), secondo cui, il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, dovendo il debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento; nonché il principio generale sull'onere della prova, l'art. 2697, comma 1, c.c. "chi vuole fare valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".*

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

## DELIBERA

### Articolo 1

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal Sig. Porcino D., nei confronti della società Sky Italia.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 14 dicembre 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Firmato digitalmente da Consigliere, avvocato

**Rosario Carnevale**

**O = Consiglio regionale della Calabria**

**C = IT**



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI



*Consiglio regionale  
della Calabria*

